



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 73 del 04/02/2022

Oggetto: GIUDIZIO CORTE DEI CONTI 20102 – I SEZIONE CENTRALE D'APPELLO
SENTENZA DI CONDANNA 206/18 NEI CONFRONTI DI B.A. E ALTRI -
CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. LUCA ANGELERI – PROPOSIZIONE
GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI – PER ACCERTAMENTO
QUALITA' DI EREDI SIGG.RI B.F. E B.M.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana

Il Responsabile del procedimento: Valente Margherita

Il Dirigente: Valente Margherita

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

RICHIAMATA la deliberazione n. 724 del 09.10.2020 con la quale si è affidato all'avv. Luca ANGELERI, con studio professionale in Torino, C.so Re Umberto I n. 71, l'incarico di attivare le procedure esecutive nei confronti del debitore in via principale e dei debitori in via sussidiaria, in ottemperanza alla sentenza di condanna n. 206/2018 emessa dalla Corte dei Conti Prima Sezione Centrale d'Appello;

PRESO ATTO che l'Avv. Angelieri, nell'ambito dell'incarico ricevuto, con nota prot. Arrivo ASL VCO n. 5182 del 26.01.22 ha comunicato che il notaio incaricato della predisposizione della certificazione ipocatastale ha appurato che non sia stata rispettata la continuità nelle trascrizioni. In particolare, a seguito del decesso del padre del sig. B.F., quest'ultimo non avrebbe accettato formalmente la predetta eredità. Il giudice dell'esecuzione, preso atto delle risultanze catastali ha invitato i creditori a verificare:

- se risultano presso i competenti uffici atti di accettazione/rinuncia espressa all'eredità
- se sussistano atti di tacita accettazione idonei alla trascrizione;
- valutare l'opportunità di esperire le azioni utili a far accettare la qualità di erede in capo al sig. B.F.
ed a fornire riscontro entro il 15.02.22

che l'avv. Angelieri ritiene che i documenti ed informazioni acquisiti consentirebbero di dimostrare al Giudice che il Sig. B.F. ha compiuto atti dispositivi dell'eredità del padre e che pertanto, ha accettato implicitamente l'eredità, e che pertanto occorre esperire un nuovo giudizio presso il Tribunale di Vercelli al fine di accertare la qualità di erede del sig. B.F. segnalando che oltre al sig. B.F. risulta erede del padre anche il sig. B.M. pertanto risulta opportuno proporre il giudizio di accertamento anche nei confronti di quest'ultimo al fine di acclarare la sua qualità di erede.

che l'accertamento è indispensabile tenuto conto che, in difetto, dal giudizio di esecuzione dovrebbero essere espunti tutti i beni ereditari e, pertanto, l'esecuzione potrebbe proseguire unicamente nei confronti



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

del bene di proprietà esclusiva del sig. B.F. limitando le prospettive di recupero del credito;

che l'avv. Angelieri, con la medesima nota n.5182/22 ha trasmesso idoneo preventivo di spesa per la costituzione nel nuovo giudizio de quo, indicando la somma complessiva di €. 4.791,75 (oneri fiscali inclusi);

che in base ad un criterio di proporzionalità tra il valore del credito di ciascuna Azienda e l'importo totale del preventivo, il costo per l'ASL VCO ammonta a €.338,78 (oneri fiscali inclusi);

RITENUTO

di conferire all'avv. Luca ANGELERI, con studio professionale in Torino, C.so Re Umberto I n. 71, l'incarico di instaurazione del giudizio de quo;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) per tutte le motivazioni di cui in premessa, di instaurare un giudizio presso il Tribunale di Vercelli al fine di accertare la qualità di eredi dei sigg.ri. B.F. e B.M. affidando l'incarico all'avv. Luca ANGELERI, con studio professionale in Torino, C.so Re Umberto I n. 71;
- 2) di dare atto che gli oneri legali conseguenti all'affidamento dell'incarico di cui al punto precedente, preventivati in €. 338,78 (oneri fiscali inclusi), verranno imputati al conto 2.65.02.02 "Fondo Accantonamento" – Esercizio 2022;
- 3) di dare atto che anche gli oneri di cui al punto 2) saranno oggetto di recupero nei confronti dei debitori;
- 4) di dare atto che l'incarico all'avv. ANGELERI consistendo nella trattazione della singola controversia, rientra nella fattispecie del contratto d'opera professionale affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto escluso dall'obbligo di CIG, in quanto soggiace alle previsioni di cui all'art. 17 D.Lgs 50/16 (Contratti esclusi), giusta Delibera ANAC n. 907/18;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di fornire riscontro al Giudice dell'esecuzione entro la data del 15.02.22.